



REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Scopo

Scopo del presente regolamento è stabilire le modalità di iscrizione agli albi dei partecipanti della Fondazione Ospedale Marchesi di Inzago, come previsto dagli artt. 8 e 9 dello statuto, e di gestione della partecipazione, come previsto dagli artt. 10 e 12.

Il presente regolamento è di prima attuazione; ogni modifica e variazione dovrà essere adottata dal Consiglio di Indirizzo, come stabilito dallo statuto.

Art. 2 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- a. soggetti fondatori e quindi membri originari di diritto: il Comune di Inzago e la Parrocchia della Comunità Cattolica di Inzago, quest'ultima in rappresentanza degli interessi originari dell'Ente di provenienza;
- b. partecipanti sostenitori: persone fisiche o giuridiche, singole od associate, pubbliche o private che, condividendo le finalità e i progetti promossi dalla Fondazione, contribuiscono in modo continuativo o comunque su base pluriennale al suo funzionamento.

In relazione al tipo di contribuzione i sostenitori vengono raggruppati in:

- b.1. soggetti che contribuiscono mediante erogazione di mezzi finanziari o mediante fornitura di beni e servizi finalizzati al funzionamento della Fondazione
- b.2 strutture di volontariato regolarmente costituite che contribuiscono con prestazioni personali od economiche dirette alla erogazione dei servizi della Fondazione.
- c. partecipanti ordinari: persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private che, al fine di collaborare alla efficacia ed allo sviluppo dei servizi erogati, contribuiscono con una quota annuale o con prestazioni professionali al finanziamento della attività della Fondazione e partecipano alle iniziative da essa promosse.

Art. 3 – Procedure di ammissione

I soggetti che intendono contribuire alle attività della Fondazione, condividendone missione e obiettivi, sia in qualità di partecipanti sostenitori che in qualità di partecipanti ordinari, devono inoltrare domanda scritta al Presidente della Fondazione indicando:

- denominazione, sede, codice fiscale/partita iva, indicazione del legale rappresentante se persone giuridiche
- numero di iscrizione all'albo del volontariato della Regione Lombardia o del Runtis ai sensi della legge sul Terzo Settore (se disponibile)
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice fiscale (per le persone fisiche)
- presentazione dell'attività svolta
- dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare sia lo statuto sia il regolamento di partecipazione della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda

I soggetti che intendono essere inseriti nell'albo dei partecipanti sostenitori dovranno inoltre presentare una indicazione del proprio impegno **pluriennale** (per almeno tre anni) di contribuire alle attività della Fondazione con un contributo economico di almeno € 10.000 (euro diecimila) per ogni anno, o con la fornitura a titolo gratuito di attività, servizi, e/o diritti pluriennali di rilevanza significativa per la Fondazione.

I soggetti persone fisiche, che intendono essere inseriti nell'albo dei partecipanti ordinari dovranno inoltre presentare una indicazione del proprio impegno **annuale** ad attribuire un contributo economico di almeno € 150 (euro centocinquanta) o una fornitura a titolo gratuito di attività o servizi, a favore della Fondazione.

I soggetti persone giuridiche, che intendono essere inseriti nell'albo dei partecipanti ordinari dovranno inoltre presentare una indicazione del proprio impegno **annuale** ad attribuire un contributo economico di almeno € 300 (euro trecento), € 500 (cinquecento) se Società per Azioni; o una fornitura a titolo gratuito di attività o servizi, a favore della Fondazione.

Art. 4 – Approvazione della domanda

Le domande di partecipazione verranno esaminate dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione, che deciderà sull'ammissibilità nel minor tempo possibile in relazione alla complessità dell'istruttoria e della decisione, con delibera a maggioranza dei suoi membri di diritto. In ogni caso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda comunicherà tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al domicilio del richiedente, l'accettazione della richiesta di partecipazione, con l'indicazione delle modalità per la formalizzazione dell'iscrizione.

La qualifica di Partecipante decorre automaticamente dal giorno successivo al versamento del contributo o della sottoscrizione del contratto per i soggetti che dispensano servizi o cedano diritti, seguito dalla lettera di avvenuta accettazione della domanda, e da tale data il Partecipante verrà iscritto nel rispettivo Albo dei partecipanti, come stabilito dagli artt. 8 e 9 dello statuto.

Qualora sia reputato opportuno per l'attività della Fondazione, i rapporti tra la Fondazione ed i soggetti che intendono aderirvi possono essere regolati da apposita convenzione.

Art. 5 – Perdita dello status

La qualifica di Partecipante cesserà, indipendentemente dal momento dell'ottenimento della medesima, al termine dell'esercizio finanziario in corso al momento della richiesta di ammissione; nel caso volesse rinnovare la propria partecipazione sarà sufficiente versare il contributo annuale entro e non oltre il 30 aprile dell'esercizio finanziario per il quale viene corrisposto il contributo; salvo i Partecipanti Sostenitori il cui impegno è triennale, per i quali la qualifica cesserà alla fine del triennio se non sarà effettuato il versamento di rinnovo.

Le cause di esclusione dei partecipanti sostenitori ed ordinari sono determinate dall'art. 10 dello statuto in vigore.

Art. 6 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, l'assemblea dei Partecipanti viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione, che la presiede.

La convocazione è inviata almeno 10 giorni prima della data di convocazione con indicazione dei punti all'ordine del giorno.

La riunione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, come previsto dall'art. 12 dello statuto. Non sono ammesse deleghe ad altri membri dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 7 – Poteri dell'Assemblea dei Partecipanti

Come previsto dall'art. 10 dello statuto, l'assemblea dei partecipanti sostenitori ed ordinari:

- nomina i propri rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo secondo quanto previsto dagli art. 8, 9 e 13 dello statuto, e precisamente due membri in rappresentanza dei partecipanti sostenitori (uno per ciascuno dei due gruppi b.1 e b.2 di cui al precedente art. 2) e un membro in rappresentanza dei partecipanti ordinari (gruppo c).
- nomina il revisore dei conti, a maggioranza dei presenti
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati o da individuarsi.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle candidature al Consiglio di Indirizzo

Ogni membro dell'assemblea dei Partecipanti può presentare una candidatura, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto. Le candidature da mettersi in votazione all'assemblea dei Partecipanti devono essere presentate alla Fondazione entro i 3 giorni precedenti alla data di convocazione della riunione.

Art. 9 – Modalità votazione

Ogni gruppo di partecipanti (b.1, b2 e c) procederà separatamente all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di indirizzo. Le votazioni avverranno quindi separatamente per ogni singolo gruppo, a scrutinio segreto con limitazione ad un solo voto di preferenza. Risulterà eletto il candidato che – per ogni singolo gruppo – otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità la votazione dovrà essere ripetuta.

Art. 10 – Diritti dei partecipanti

In riconoscimento dell'impegno dei partecipanti a sostenere le attività della Fondazione, ai partecipanti sarà garantito:

- l'applicazione delle condizioni riservate ai residenti nel Comune di Inzago in caso di inserimento nella RSA gestita dalla Fondazione di propri parenti o affini fino al secondo grado (solo per partecipanti sostenitori del gruppo b1)
- la possibilità di partecipare gratuitamente a tutte le campagne sanitarie preventive (dermatologico, oculistico, cardiologico ed altri) che verranno appositamente organizzate per i partecipanti sia sostenitori sia ordinari con cadenza almeno annuale.

Queste condizioni preferenziali verranno applicate anche ai familiari dei partecipanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni iscritte all'albo – anche a tutti i propri soci e/o dipendenti a cui verrà fornito apposito cartellino o documento identificativo.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano lo statuto e le normative, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del regolamento.